

Il piano del Ministero dell'Interno per la diffusione della CIE
di Giuseppe Castaldo

(Abstract)

Il Ministero dell'Interno, titolare sia dei compiti relativi all'anagrafe della popolazione residente in Italia e dei cittadini residenti all'estero sia di quelli attinenti gli archivi dello stato civile, sia infine dei processi relativi all'emissione ed uso della Carta di Identità Elettronica, è da tempo impegnato nella riorganizzazione dell'erogazione dei servizi demografici mediante sistemi informatizzati, che comportano la tenuta e la comunicazione di dati alle Amministrazioni pubbliche centrali e locali coinvolte, con particolare attenzione al tema della sicurezza delle reti informatiche e dei flussi di dati concernenti i cittadini italiani e gli stranieri residenti nel territorio nazionale.

A fronte di tale esigenza, il Ministero dell'Interno ha ricercato ed instaurato un rapporto di grande collaborazione con altre Amministrazioni centrali e locali, al fine di raggiungere nel minor tempo possibile risultati concreti ed utili per i cittadini e le imprese.

I nuovi progetti dei servizi in rete, l'informatizzazione integrata sono diretti alla realizzazione di servizi demografici moderni e qualificati in cui le amministrazioni locali, che assumono il ruolo di attori principali, in ossequio al principio della sussidiarietà, rappresentano il front-office dell'intero sistema amministrativo a servizio dei cittadini.

All'interno delle dinamiche dell'e-government, abilitato e potenziato dalle nuove tecnologie, la digitalizzazione dei rapporti tra Stato e cittadino trova una risposta concreta nella realizzazione della Carta d'Identità Elettronica - CIE, la quale deve avere le seguenti caratteristiche:

1. strumento di identificazione sia "a vista", a scopi di polizia, sia in rete, ai fini dell'accesso ai servizi;
2. strumento sicuro sia per gli aspetti relativi alle sue componenti fisiche che per quelli afferenti gli strumenti informatici utilizzati;
3. documento di viaggio equipollente al passaporto;
4. strumento predisposto all'interoperabilità con i documenti d'identità elettronici degli altri Stati europei, consentendo al cittadino la possibilità di interagire con i servizi erogati dai Paesi dell'Unione Europea;
5. emessa dai comuni, con modalità, simili a quelle utilizzate per il rilascio della carta d'identità cartacea.
6. costituzione di un Indice Nazionale delle Anagrafi - INA che fornisce i servizi di convalida anagrafica ai fini dell'emissione e dell'uso della Carta d'Identità Elettronica, garantendo la veridicità delle informazioni anagrafiche memorizzate sulla carta.

Sulla base di tali presupposti, è stata avviata una fase di sperimentazione presso alcune Amministrazioni comunali, in relazione anche alle previsioni contenute nel DPCM 22 Ottobre 1999, n. 437, recante le caratteristiche e le modalità di rilascio della carta d'identità elettronica.

Le varie fasi di sperimentazione hanno consentito di definire il quadro normativo e tecnico.

Sotto il primo profilo, si segnalano la legge 28 febbraio 2001, n. 26, che ha costituito l'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) e la legge 31 Marzo 2005, n. 43, che ha imposto ai Comuni di alimentare e costantemente aggiornare l'Indice Nazionale delle Anagrafi.

La stessa legge 43/2005 ha stabilito la procedura di determinazione del prezzo della CIE, il quale viene fissato con decreto annuale del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il

Ministro dell' Interno ed il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione.

Per l' anno 2007, il prezzo è stato fissato in € 20.00.

Inoltre, l' art. 1, comma 1305, della legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha previsto che "Una quota pari a euro 1,85 dell'imposta sul valore aggiunto inclusa nel costo della carta d'identità elettronica è riassegnata al Ministero dell'interno per essere destinata per euro 1,15 alla copertura dei costi di gestione del Ministero medesimo e per euro 0,70 ai comuni, per la copertura delle spese connesse alla gestione e distribuzione del documento."

Su un piano più generale, è da richiamare l' art. 64, comma 1, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale", il quale prevede che "la carta d'identità elettronica costituisce lo strumento per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria l'autenticazione informatica".

Il successivo art. 65 stabilisce che le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica sono valide quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica.

Infine, l' art. 66 dello stesso Codice digitale, dispone che la carta d'identità elettronica deve contenere i dati identificativi della persona ed il codice fiscale e può, inoltre, contenere, a richiesta dell'interessato ove si tratti di dati sensibili:

- a) l'indicazione del gruppo sanguigno;
- b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge;
- c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con esclusione, in ogni caso, del DNA;
- d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e i servizi resi al cittadino, anche per mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza;
- e) le procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti, occorrenti per la firma elettronica.

In relazione al profilo tecnico e di sicurezza, è stato emanato il Decreto del Ministro dell' Interno del 19 Luglio 2000, modificato dal DM 6 Novembre 2003 e dal DM 2 Agosto 2005.

Al fine di supportare e coordinare a livello tecnologico l'azione dei Comuni e del Ministero stesso nel complesso istituto della circolarità anagrafica e nel processo di emissione della carta d'identità elettronica, è stato costituito, presso la Direzione Centrale per i Servizi Demografici, il Centro Nazionale Servizi Demografici (CNSD).

A tale Centro è affidata la gestione unitaria delle attività e delle infrastrutture informatiche centrali relative al rilascio della Carta d'identità elettronica e alla sua utilizzazione per l'accesso ai servizi erogati dalle Amministrazioni Pubbliche centrali e locali, nonché alla gestione dell'Indice nazionale delle anagrafi (INA).

Presso il CNSD è altresì allocato il Sistema di Sicurezza del Circuito di Emissione (SSCE) che ha la funzione di autorizzare e garantire la validità di ogni singola operazione effettuata sulla carta, dal momento della formazione a quello del rilascio.

Sotto l'aspetto operativo il Ministero dell' Interno, nell' ambito delle regole fissate dalla normativa di settore ed, in particolare dal Sistema Pubblico di Connettività (SPC), ha individuato misure specifiche e criteri, al fine di assicurare elevati standard di sicurezza, costituendo una rete di

sicurezza che vede il suo modello organizzativo nel Centro Nazionale dei Servizi Demografici (CNSD).

Tale modello si basa sui seguenti concetti fondamentali:

- l'individuazione certa dei soggetti e delle relative responsabilità, sia all'interno, che relativamente ai soggetti esterni che accedono ai servizi del CNSD;
- la garanzia del valore legale dei processi svolti in rete e dei documenti scambiati tra i diversi enti;
- protezione della sicurezza e della privacy;
- la gestione, tramite apposito sistema di monitoraggio e allarme, degli eventi relativi alla sicurezza e del controllo della continuità e qualità del servizio dell'intero circuito di emissione della CIE e degli altri servizi demografici;

Il modello delineato dal Ministero dell'Interno mira, non solo a proteggere le reti, i dati e le altre componenti tecnologiche del sistema (sicurezza statica), ma anche a prevenire ed individuare i tentativi di attacco al sistema o alle reti di comunicazione, adottando le necessarie azioni correttive che devono essere intraprese a seguito di un allarme di sicurezza (sicurezza dinamica).

In tale contesto, svolgono un ruolo fondamentale i concetti di controllo e di vigilanza che non servono solo ad individuare tentativi di violazione della sicurezza provenienti dall'esterno ma anche a delimitare esattamente gli ambiti di responsabilità dei fruitori del sistema, individuando eventuali utilizzi dello stesso non conformi alle reciproche competenze.

Le componenti di sicurezza e garanzia descritte, che nel loro insieme vengono a costituire una vera e propria rete di sicurezza, sono fondamentali per sistemi come quello della Carta di Identità Elettronica (CIE), che consente al cittadino di utilizzare i servizi disponibili in rete in modo sicuro, con garanzie di natura istituzionale

Attualmente, si sta procedendo all'emanazione di nuove regole tecniche e di sicurezza, in base al disposto dell'art. 66 del D.Lgs. 7 Marzo 2005, n. 82 - Codice dell'Amministrazione digitale, il quale prevede che "Con decreto del Ministro dell'interno, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione della carta di identità elettronica, del documento di identità elettronico e della carta nazionale dei servizi, nonché le modalità di impiego".

Tale decreto, oltre a dettare le regole tecniche e di sicurezza della carta d'identità elettronica, definisce il modello organizzativo di emissione e i ruoli di tutti i soggetti coinvolti nel processo di emissione della CIE.

In particolare, il Ministero dell'Interno fornisce le infrastrutture tecnologiche centrali e garantisce la sicurezza dell'intero circuito di emissione, avvalendosi del C.N.S.D..

Per favorire l'organizzazione del processo, soprattutto per i piccoli Comuni, è previsto che gli stessi possano svolgere alcune funzioni in forma associata. Ad esempio un Comune può essere delegato per le funzioni di personalizzazione e stampa della carta da altri Comuni che mantengono solo la titolarità relativa all'acquisizione dei dati del cittadino ed alla consegna della CIE.

Le nuove regole tecniche prevedono, infatti, l'adozione di modelli organizzativi finalizzati a rendere possibile l'emissione della CIE su tutto il territorio nazionale, tenendo conto delle diverse realtà organizzative, territoriali e dimensionali degli Enti.

Nello stesso provvedimento viene, inoltre, garantita la necessaria flessibilità e autonomia di scelta del Comune perché possa passare, anche in un secondo momento, da un modello organizzativo che preveda la delega del processo di personalizzazione e stampa ad uno che preveda di svolgere in autonomia anche questa fase.

Il quadro della sicurezza è completato anche dall'adozione da parte dei Comuni di piani di sicurezza comunali.

A tal proposito, infatti, è stato emanato il Decreto del Ministro dell'Interno del 2/8/2005, recante "regole tecniche e di sicurezza per la redazione dei piani sicurezza comunali per la gestione delle postazioni di emissione CIE".

Il decreto detta i principi generali ed enuclea le norme procedurali, prevedendo un sistema di gestione articolato su tre livelli:

1. il Comune redige ed attua il Piano di sicurezza;
2. la Prefettura - UTG approva il Piano e vigila sulla corretta applicazione dello stesso;
3. il Ministero dell'Interno controlla e verifica il rispetto dei vincoli di sicurezza relativi all'intero processo di emissione della CIE, avvalendosi delle proprie infrastrutture tecnologiche di controllo, monitoraggio ed allarme.

Tale decreto, ha previsto la stesura di un primo Piano della sicurezza - Versione alfa, che i Comuni hanno tempestivamente redatto ed è stato approvato dalle Prefetture - UUTTG.

Allo stato, i Comuni stanno provvedendo alla stesura del Piano di sicurezza - Versione Beta, aggiornamento del piano Alfa, che è, quindi, uno strumento di carattere evolutivo nel quale riportare le variazioni rispetto al precedente piano, afferenti alla struttura organizzativa, logistica e tecnica, nonché alle procedure operative, alle minacce, alla vulnerabilità, alla valutazione del rischio ed ai relativi trattamenti.

Per fare ciò i Comuni si avvalgono delle risultanze desumibili dalle schede di attuazione, monitoraggio e validazione che il responsabile comunale della sicurezza CIE è tenuto a compilare trimestralmente.

In tale processo, la formazione, dunque, assume un ruolo fondamentale e strategico per la corretta attuazione degli obiettivi sopra individuati.

Sono stati organizzati dei seminari riservati ai dirigenti di Prefettura responsabili dell'area Enti Locali, al fine di fornire un supporto tecnico-formativo per facilitare l'approvazione da parte delle Prefetture - UUTTG dei piani di sicurezza comunali CIE, entro il termine prestabilito, e quindi la migliore realizzazione del sistema di emissione CIE su tutto il territorio nazionale.

Contestualmente, presso l'Università di Macerata, si è tenuto un corso di formazione e-learning sulla sicurezza informatica per gli operatori comunali.

È stata prevista anche la realizzazione di masters di primo e secondo livello sulla sicurezza informatica.

A tal riguardo è in corso, presso l'Università di Tor Vergata un master, patrocinato dal Ministero, in "Sicurezza informatica e tutela della privacy".